

DELIBERA N. 43/22/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA GROUP S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 18” – LCN 18) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5 BIS, COMMI 3 E 4, DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 07/21-PROC. 01/22/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni*



amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11, dell'11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al co.re.com. Friuli Venezia Giulia le funzioni di*



“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia, cont. n. 07/2021, è stata contestata il giorno 30 novembre 2021 e notificata in pari data alla società Media Group S.r.l., autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “*Canale 18*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 *bis*, commi 3 e 4, dell’Allegato “A” alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, per essere incorsa nella violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di trasmissioni di televendite e riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

Dagli esiti dell’istruttoria che il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota del 27 settembre 2021 (prot. 4420/P), alla società Media Group S.r.l di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 20 settembre 2021 al 26 settembre 2021 con il marchio Canale 18, al fine di compiere, nel periodo sopra indicato, il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell’utenza e la tutela dei minori.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, pertanto, acquisito il *report* della società affidataria del servizio di monitoraggio, ha attestato e contestato alla società Media Group S.r.l. il mancato rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 5 *bis*, commi 3 e 4, della delibera 538/01/CSP, in quanto, pur essendo presenti negli *spot* di televendita trasmessi l’ indicazione del prezzo e del numero telefonico che invita all’acquisto, risultano assenti gli altri elementi essenziali previsti dai commi 3 e 4 sopra citati ovvero le garanzie, i servizi post-vendita, gli obblighi informativi in materia di recesso, nonché gli estremi del venditore.

Precisamente, le infrazioni sopra indicate sono state rilevate nelle giornate: del 20/09/2021 (dalle 20:33:47 alle 20:35:17; dalle 20:59:28 alle 20:59:38; dalle 20:59:38 alle 21:01:09) e del 21/09/2021 (dalle 20:33:13 alle 20:34:43; dalle 20:48:51 alle 20:50:21; dalle 21:26:17 alle 21:27:47).

2. Deduzioni della società

La società Media Group S.r.l. ha inviato memorie difensive (prot. n. 006146 del 28 dicembre 2021) in cui, sostanzialmente, ribadiva che "*nel caso di specie trattasi non*



già di televendite ma di telepromozioni"[...]: In tutte le pubblicità in questione i telespettatori vengono ripetutamente invitati a chiamare per informazioni; l'acquisto, pertanto, si conclude solo dopo le assunzioni delle informazioni da parte dell'utente [...], con la conseguenza che l'emittente deve unicamente garantire e vigilare affinché tale numero telefonico sia finalizzato a fornire informazioni. Se dopo aver ricevuto tali informazioni, il telespettatore decide di ordinare il prodotto, ciò non può costituire fonte di responsabilità per l'emittente in virtù dei principi della buona fede e del legittimo affidamento".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Media Group S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 18". Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni contestate.

Nella fattispecie di cui si tratta, infatti, i suddetti messaggi non possono qualificarsi come telepromozione, la quale si presenta come una delle tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi nell'ambito della trasmissione di un programma televisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, lett. f), della delibera n. 538/01/CSP. Nel corso di una telepromozione, perciò, in genere un conduttore televisivo, nell'ambito di un programma, manifesta la "*volontà promozionale dell'emittente*" verso il prodotto/servizio pubblicizzato. Nel caso *de qua*, al contrario, poiché negli spazi pubblicitari trasmessi appaiono in sovrimpressione tutti gli elementi costitutivi della televendita, come il numero di telefono in modalità fissa e il prezzo dei prodotti, gli stessi possono ritenersi *spot* di televendita, nonostante l'assenza in sovrimpressione della dicitura "televendita" con la conseguente applicazione di tutta la normativa prevista dalla delibera 538/01/CSP, la cui violazione è stata, correttamente, contestata.

Né vale quale esimente quanto affermato dalla Società Media Group S.r.l. la quale afferma che "*l'emittente, comunque, deve unicamente garantire e vigilare che il numero telefonico sia finalizzato a fornire informazioni. Se subito dopo averle ricevute il telespettatore decide di ordinare ciò non può costituire fonte di responsabilità alcuna per l'emittente televisiva stessa sia in ragione del principio della buona fede e del principio del legittimo affidamento*". Al contrario, si osserva che proprio sulla società esercente l'emittente televisiva grava, in ogni caso, la responsabilità del controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, comprese, ovviamente, le comunicazioni commerciali audiovisive e spetta ad essa la verifica della conformità delle stesse alla



normativa vigente in materia di pubblicità e, in particolare di televendite. Ne consegue che la circostanza addotta, in base alla quale l'emittente non può "prevedere" se si concluderà o meno il contratto, non è, come tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, stante la propria responsabilità editoriale, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione per la violazione dall'articolo 5 bis, commi 3 e 4, della delibera 538/01/CSP.

CONSIDERATO che l'art. 5 bis, comma 3, della delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 stabilisce che "*L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche*";

CONSIDERATO che l'art. 5 bis, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001 sancisce che "*L'emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell'attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;



RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due (n. 2) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del numero esiguo dei giorni cui si riferisce la violazione riscontrata dal CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia nel corso dell'esercizio dell'attività di monitoraggio e vigilanza a cui è preposto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, come sopra riportata. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati di bilancio si si riferiscono all'anno 2020, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 261.747 e una perdita di esercizio pari a euro 126.980.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Media Group S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 18", con sede in Latina (LT), via Isonzo, 94 (CF. 03089630598), di pagare la sanzione amministrativa di 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 43/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 43/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba